

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 9-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BALBONI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL DECRETO  
DI ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

DEL SENATORE

**FRANCESCO RUTELLI**

(nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 31138/10B)

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso  
il Tribunale ordinario di Roma  
il 16 giugno 2010**

---

**Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 2010**

---



ONOREVOLI SENATORI. – Il 16 giugno 2010 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti (n. 31138/10B) per fatti avvenuti ai danni del senatore Francesco Rutelli.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 22 giugno 2010 e l'ha annunciata in Aula il 29 giugno 2010.

La richiesta – che riguarda l'acquisizione di tabulati relativi ad utenze telefoniche non intestate né utilizzate dal senatore Rutelli, ma in uso a due suoi collaboratori – è limitata al giorno e agli orari indicati nella stessa ed è conseguente all'apertura di un procedimento di indagine a seguito di una denuncia avanzata dal senatore Rutelli.

\* \* \*

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 6, del 13 e del 20 luglio 2010, ascoltando, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il senatore Rutelli nella seduta del 13 luglio 2010.

Lo scorso 30 giugno il senatore Rutelli ha inoltre indirizzato una lettera al Presidente della Giunta nella quale ha chiarito che il contenuto e le modalità di alcune comunicazioni telefoniche, ricevute sulle utenze in questione ai suoi collaboratori, apparivano come intimidatorie e facevano seguito ad un altro episodio di alcuni giorni prima, peraltro già segnalato all'Autorità inquirente. Il senatore Rutelli ha quindi dichiarato di non avere alcuna obiezione all'acquisizione da parte della Procura dei dati in questione. Nella lettera, dopo aver precisato che alla

data del 30 aprile 2010 uno dei due soggetti utilizzatori non era più suo collaboratore, il senatore Rutelli ha svolto anche alcune considerazioni di carattere generale sui limiti delle autorizzazioni parlamentari all'acquisizione dei tabulati telefonici, peraltro rimettendosi alle decisioni assunte dalla Giunta e dall'Assemblea.

\* \* \*

Il dibattito che si è sviluppato in seno alla Giunta sulle vicende in esame non ha riguardato il merito della questione: sulla possibilità per la Procura di Roma di acquisire i tabulati relativi alle utenze telefoniche indicate nella richiesta di autorizzazione non è stata sollevata, infatti, alcuna obiezione. Del resto, la richiesta discende direttamente dalla denuncia presentata dal senatore Rutelli agli organi di polizia, cui ha fatto seguito l'avvio dell'indagine da parte dell'Autorità giudiziaria. La Giunta si è invece chiesta se tali acquisizioni dovessero essere autorizzate dal Senato o se, viceversa, si dovesse proporre all'Assemblea di restituire gli atti alla Procura in considerazione del fatto che la stessa potesse avvenire senza l'autorizzazione parlamentare.

La Giunta è infine pervenuta alla conclusione di proporre l'accoglimento della richiesta di autorizzazione precisando che tale decisione non costituisce in alcun modo un precedente da estendere ad ogni caso di acquisizione di tabulati relativi a utenze utilizzate da collaboratori di senatori.

La Giunta ritiene, infatti, che i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di intercettazioni indirette debbano essere applicati anche nei casi concernenti le acquisizioni di tabulati telefonici. Se tali tabulati riguardano, quindi, utenze in

uso a collaboratori di un senatore la loro acquisizione processuale deve essere autorizzata dal Senato a condizione che le utenze stesse siano utilizzate per finalità riconducibili allo svolgimento della funzione parlamentare. La richiesta di autorizzazione deve essere quindi avanzata dalla magistratura e valutata dal Senato con discernimento: solo se il collaboratore del senatore usa l'utenza cui si riferisce la richiesta nello specifico ambito della sua attività di collaborazione, ciò giustifica l'estensione delle prerogative costituzionali e rende necessaria l'autorizzazione parlamentare. In mancanza di un evidente nesso funzionale l'autorizzazione non deve essere richiesta e gli atti relativi ad una eventuale impropria richiesta dovrebbero essere restituiti dal Senato all'Autorità giudiziaria. Tale impostazione tiene anche conto del fatto che tramite i tabulati telefonici è possibile localizzare gli spostamenti effettuati dagli utilizzatori, che - in talune circostanze - potrebbero riguardare indirettamente lo stesso parlamentare.

D'altra parte, occorre evitare che si determini un'estensione impropria ed eccessiva delle garanzie costituzionali che potrebbero riguardare, al limite, un numero indefinito di soggetti. Per questo è indispensabile che

l'Autorità giudiziaria valuti, prima di richiedere l'autorizzazione, se l'utilizzatore dell'utenza sia effettivamente un collaboratore del parlamentare e se l'utenza in questione sia da lui utilizzata per fini strettamente connessi alla funzione parlamentare.

Quando, come nel caso di specie, è lo stesso senatore a sollecitare lo svolgimento di indagini a sua tutela è evidente che le cautele descritte non hanno ragione d'essere e, pertanto, in queste situazioni l'autorizzazione viene richiesta e concessa allo scopo di evitare qualsiasi rischio di irregolarità degli atti. Si deve precisare peraltro che, come indicato dallo stesso senatore Rutelli, uno dei soggetti utilizzatori delle utenze alla data del 30 aprile non era più collaboratore del parlamentare.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni e con le precisazioni indicate, la Giunta, con voto unanime, propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

BALBONI, *relatore*